

**Penale Sent. Sez. F Num. 26815 Anno 2020**

**Presidente: LAPALORCIA GRAZIA**

**Relatore: CAPPELLO GABRIELLA**

**Data Udiienza: 18/08/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PELLICOLI MARCO nato a ALZANO LOMBARDO il 26/05/1992

avverso la sentenza del 14/12/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

udito il procuratore generale, in persona del sostituto dott. Luigi BIRRITTERI, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avvocato Luca BARCELLINI, il quale preliminarmente ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.



## Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 14 dicembre 2017, ha riformato parzialmente quella del Tribunale di Bergamo, con la quale PELLICIONI Marco era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 co. 2, lett. b) e 2-*sexies*, C.d.S., per avere guidato, in orario notturno, un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 0,82 g/l (fatto accertato il 19/6/2015) e ha concesso il beneficio della non menzione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla prova del superamento del limite legale di 0.8 g/l del tasso alcolemico.

In particolare, oltre a rilevare la dubbia formulazione della norma, in difetto di indicazione del secondo decimale, la difesa ritiene in *favor rei* che la condotta rientri nel novero delle violazioni amministrative di cui alla lett. a) del medesimo articolo, tenuto anche conto del possibile margine d'errore dell'apparecchiatura.

Con il secondo motivo, ha dedotto erronea e falsa applicazione della legge penale, con riferimento al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, assumendo il difetto di idonea motivazione sul punto e rilevando la non bilanciabilità della circostanza aggravante contestata.

Con il terzo motivo, infine, ha dedotto l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla data del 19 giugno 2020.

## Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, per il quale i valori da 0,81 in poi, maggiori cioè di 0,80, integrano la fattispecie astratta prevista dalla norma.

Quanto al trattamento sanzionatorio, a fronte delle doglianze difensive, con le quali si era invocato un giudizio di prevalenza delle riconosciute generiche rispetto all'aggravante contestata, ha ritenuto che la pena, già mite e proporzionata alla reale entità del fatto, non fosse suscettibile di ulteriore graduazione, attesa la non bilanciabilità dell'aggravante di cui al comma 2-*sexies* con le attenuanti generiche.

3. I motivi sono tutti manifestamente infondati.

3.1. Quanto al primo, il giudice ha fatto applicazione dei principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce dei quali va ribadito che, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186, comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali (cfr. sez. 4, n. 5611 del 16/10/2013, *Ferrari*, Rv. 258426, conf. a sez. 4, n. 38409 del 7/3/2013, *Roscioli*, Rv.257571 e n. 32055 del 7/7/2010, *Fioretto*, Rv. 248200).

Non può essere, infatti, recepita la interpretazione della norma opposta a difesa rispetto alla prova del superamento della soglia di rilevanza penale, atteso che la previsione di tre differenti fattispecie progressive è intesa ad arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione

correlata all'assunzione smodata di alcolici e, in quest'ottica, sarebbe contraddittorio ritenere che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia negato valenza ai centesimi, come implicitamente afferma il ricorrente nel prospettare che i valori espressi in centesimi non valgono a far superare la soglia. Ciò, infatti, determinerebbe l'innalzamento di fatto dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere del citato art. 186 (cfr., in motivazione, sez. 4, Rv. 258426 cit.).

Quanto all'esistenza di un margine di errore nel risultato prodotto dall'apparecchiatura, si tratta di deduzione meramente assertiva, come tale priva dei necessari requisiti di ammissibilità.

3.2. Del tutto congrua è, poi, la motivazione in punto dosimetria della pena e mancato bilanciamento delle generiche: il reato risulta aggravato ai sensi del comma 2-*sexies* dell'art. 186 C.d.S. e il successivo comma 2-*septies* dispone che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante da ultimo citata non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti; le eventuali diminuzioni di pena ad esse conseguenti si applicano sulla pena risultante dall'aumento (della sola pena pecuniaria) imposto dal riconoscimento dell'aggravante.

3.3. La questione posta con il terzo motivo, infine, è irrilevante: a prescindere, infatti, dalla correttezza dell'indicazione del termine del 19 giugno 2020 ai fini della prescrizione del reato (non avendo la parte considerato le sospensioni di legge ai sensi dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27), la manifesta infondatezza dei motivi che precedono, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente di far valere o rilevare una causa estintiva del reato, quale la prescrizione, eventualmente verificatasi dopo la sentenza d'appello e come tale inidonea ad impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (cfr., tra le altre, Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In Roma il 18 agosto 2020